ALLEGATO 4 - PROCEDURA "WHISTLEBLOWING"

della

PARTE GENERALE

relativa al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da

DANIELE AMBIENTE S.R.L.
Versione Giugno 2025 (Rev.1/25)

Al fine di rendere più chiara la materia disciplinata nella seguente procedura, si intende preliminarmente illustrare molto sinteticamente in cosa consiste il Whistleblowing. Il Whistleblowing è uno strumento attraverso il quale i dipendenti, e non solo, di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi, (compresi organi di polizia e autorità pubbliche) una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione. I dipendenti, di norma, sono le prime persone che vengono a conoscenza di eventuali situazioni di rischio e, pertanto, sono anche le prime persone in grado di segnalarle tempestivamente all'organizzazione, prima che possano realizzarsi eventuali danni. Lo scopo del Whistleblowing è quello di permettere alle organizzazioni di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni potenzialmente pericolose o incresciose, proteggendo allo stesso tempo la persona che abbia effettuato la segnalazione, garantendone, ove questa lo desideri, l'anonimato e la sicurezza contro eventuali ripercussioni nei suoi confronti.

Con il D. Lgs. 24/23 subentra un obbligo, per le società che rivestono determinati requisiti, di adottare procedure e sistemi che garantiscano la protezione dell'identità del segnalante. La nuova normativa, inoltre, vieta all'azienda, ove venga rispettata la procedura e la normativa stessa, di intraprendere qualunque azione ritorsiva nei confronti del segnalante eventualmente individuato.

Si vedrà meglio nel prosieguo, ma in questa sede è opportuno segnalare che le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre modalità:

- Canale interno
- Canale esterno
- Divulgazione pubblica

Il portale whistleblowing viene adottato proprio per la gestione (canale interno) delle segnalazioni di comportamenti, rischi, reati, irregolarità riferibili o connessi alle attività della Società, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs 10 Marzo 2023 n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".*

Attraverso il portale, possono essere segnalate azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano poste in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle autorità, Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001, Codice Etico o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare. Si specifica che non esiste un elenco tassativo di illeciti che possono costituire oggetto di una segnalazione. Occorre precisare che le tutele previste dalla presente procedura non verranno accordate in caso:

- di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o semplici richieste legate ad un interesse di carattere prettamente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Daniele Ambiente S.r.l. sanziona le segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

L'ambito di applicazione soggettivo della presente Procedura è rivolto alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della Daniele Ambiente S.r.l.:

• tutti i dipendenti della Daniele Ambiente S.r.l.;
• i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Daniele Ambiente S.r.l.;

- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Daniele Ambiente S.r.l.;
- i lavoratori e i collaboratori che svolgano la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Daniele Ambiente S.r.l.;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Daniele Ambiente S.r.l.;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Daniele Ambiente S.r.l. (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto).

La tutela delle persone segnalanti sopra indicate si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:

- quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite dal segnalante durante il processo di selezione o in fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tutte le misure di protezione previste dalla presente Procedura si applicano altresì:

- ai facilitatori, ossia le persone che hanno assistito il soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le

stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Lo scopo della procedura è quello di garantire all'azienda un canale per avere sempre cognizione di quanto accade al suo interno, così da poter gestire i problemi tempestivamente, ed allo stesso tempo mantenere la riservatezza sulla persona del segnalante proteggendolo da qual si voglia ritorsione nei suoi confronti. La presente procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione delle segnalazioni di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante provvede all'inoltro sino ai successivi sviluppi.

1. COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

1.1 Canale interno

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale sono effettuate contattando il ricevente.

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere effettuata anche mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione può essere effettuata sia in forma anonima che inserendo i propri dati (nome, cognome, recapiti presso i quali essere contattati per eventuali approfondimenti).

Al fine della elaborazione e dell'inizio della procedura, l'unica informazione obbligatoria che occorre inserire riguarda l'oggetto e la descrizione della segnalazione che deve essere circostanziata, intendendosi per circostanziata una segnalazione effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche a riscontro della fondatezza e della veridicità dei fatti oggetto di segnalazione.

Si specifica che le segnalazioni vengono gestite garantendo la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, nonché sui dati identificativi del segnalante, ove evidenti.

Tale gestione, insieme alla verifica delle circostanze che vengono rappresentate nella segnalazione sono affidate al ricevente, il quale opera nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico. Il ricevente effettuerà ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione del segnalante, ove lo stesso abbia deciso di non rendere la segnalazione in forma anonima, e di altri soggetti che possano riferire in sui fatti segnalati.

Importante precisare che le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie riferite da terzi o, comunque, che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi. Tuttavia, non è necessario che la persona segnalante abbia certezza dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, nel rispetto del principio di buona fede, nonché sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e di conoscenza, lo ritenga altamente probabile.

1.1.2 Procedura di invio

È possibile accedere alla piattaforma di Whistleblowing cliccando sul link presente nel sito:

https://www.danieleambiente.it/

Per inviare una segnalazione l'utente dovrà cliccare sul pulsante «Invia una segnalazione», disponibile in fondo alla pagina principale della piattaforma.

All'invio della segnalazione, verrà rilasciato a titolo di ricevuta un codice univoco, attraverso il quale si potrà monitorare lo stato di lavorazione della stessa. In caso di smarrimento di detto codice, lo stesso non si potrà recuperare in alcun modo e quindi occorrerà procedere ad una nuova segnalazione.

Sarà presentato un questionario a cui rispondere. Notare bene: le domande contrassegnate con asterisco (*) sono obbligatorie.

Con un click sul pulsante «Invia» che trova al fondo del questionario, l'utente invia la segnalazione.

Il sistema tutela la riservatezza della comunicazione e l'anonimato dell'utente, è necessario quindi conservare con cura il codice fornito nel momento dell'invio della segnalazione. Come riportato in precedenza, in caso di smarrimento dell'identificativo sarà necessario effettuare una nuova segnalazione al sistema.

L'identificativo della segnalazione (il codice) consente all'utente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'incaricato della gestione delle segnalazioni mantenendo la massima riservatezza.

Quando l'utente volesse verificare lo stato della segnalazione da lui inserita è sufficiente che esso si connetta al sito principale ed inserisca l'identificativo della segnalazione (indicato sulla ricevuta

rilasciata dal sistema), fornito al primo inserimento della segnalazione, all'interno dell'apposito spazio evidenziato.

È possibile, in questo modo, controllare lo stato di avanzamento della propria segnalazione, aggiungere altri file e tenere aperto il canale di comunicazione con il ricevente della segnalazione attraverso l'apposito box.

1.2 Canale di attivazione esterna

Ove ricorrano i seguenti presupposti, la segnalazione può essere effettuata attraverso apposito canale esterno attivato dall'ANAC:

https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa possa determinare rischio di ritorsione;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

1.3 Divulgazioni pubbliche

Per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni che concernono le violazioni, ad esempio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante che effettui una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Procedura e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. TUTELE E RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

2.1 Tutele del whistleblower

I dati personali contenuti nella segnalazione saranno trattati nel rispetto del GDPR, ovvero il Regolamento UE 2016/679 e della normativa privacy applicabile, e quindi nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, avendo particolare riguardo alla riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e alla sicurezza del trattamento.

Il whistleblower, inoltre, a seguito della segnalazione non potrà subire ritorsioni.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di merito negative o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nel caso in cui tali comportamenti vengano ad esistenza, vige la presunzione che gli stessi siano stati attuati in conseguenza della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Le misure di protezione previste nel presente paragrafo si applicano ai segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D. Lgs 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente

identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

2.2 Responsabilità del whistleblower

In caso di segnalazioni infondate, fatte in mala fede o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, è prevista una responsabilità penale e disciplinare di cui la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

3. PROCEDURA DI GESTIONE DEL RICEVENTE

La ricezione delle segnalazioni interne è affidata all'Organismo di Vigilanza, che agirà come Ricevente.

Al primo accesso, è essenziale che il Ricevente si rechi nella pagina preferenze per recuperare la "Chiave di Recupero Account", che è un codice necessario per ripristinare l'account in caso di smarrimento della password.

Nella pagina "Preferenze", il Ricevente può anche modificare il suo nome utente, il nome pubblico e la sua password.

Il Ricevente può accedere al portale anche tramite il link che è contenuto in una notifica di segnalazione avvenuta.

3.1 Gestione delle segnalazioni

Il ricevente vede le risposte al questionario compilato dal Segnalante.

Nella sezione dedicata, il ricevente vede:

1. Il pulsante per tornare al menu principale;
2. La stellina, per contrassegnare la Segnalazione come importante;
3. La campanella, per impostare una notifica email di promemoria;
4. Il tasto per abilitare e disabilitare le notifiche da questa Segnalazione;
5. Il tasto per modificare la data di scadenza della Segnalazione;
6. Il tasto per stampare la Segnalazione;
7. Il tasto per esportare la Segnalazione in formato zip;

8. Il tasto per aggiornare la Segnalazione;
9. Il sistema di tag con cui si può attribuire un'etichetta alla segnalazione.

Inoltre, Nella sezione dedicata, il Ricevente vede:

1. Il numero della segnalazione;
2. Il canale di segnalazione;
3. La data in cui la segnalazione è stata effettuata;
4. L'ultimo aggiornamento sulla segnalazione: quando il Segnalante o il Ricevente effettuano un aggiornamento (un commento o il caricamento di un allegato), la data si aggiorna;
5. La scadenza, ovvero fino a quando la segnalazione deve essere conservata;
6. La data del promemoria;
7. Se il Ricevente ha letto la versione più recente della Segnalazione;
8. Se la segnalazione è stata effettuata tramite Tor browser;
9. Lo stato della Segnalazione.

Per eliminare una notifica legata ad una segnalazione chiusa ci sono due strade:

1. Entrare nella segnalazione che fa arrivare la notifica, selezionare il bottone con la campanella illuminata e disabilitare il promemoria.
2. Entrare nella segnalazione quando è chiusa e completamente gestita, cliccare il bottone delle notifiche e disattivare le notifiche in ingresso di questa segnalazione.

In calce alla segnalazione, il Ricevente vede e ha la possibilità di scaricare gli eventuali allegati del Segnalante. Inoltre, può scrivere un messaggio per il Segnalante e caricare egli stesso degli allegati.

È possibile, in questo modo, controllare lo stato di avanzamento della Segnalazione, aggiungere altri file e tenere aperto il canale di comunicazione con il Segnalante attraverso l'apposito box.

Il ricevente, ricevuta la segnalazione, deve svolgere le seguenti attività:

1. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e, se ritiene, può chiedere allo stesso di effettuare delle integrazioni e/o audizioni;
2. dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta;

3. fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione, a prescindere dal fatto che l'avviso sia stato rilasciato o meno.

Il ricevente prenderà in carico le segnalazioni anonime solo se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Al ricevimento di una segnalazione, il ricevente, indipendentemente dal canale tramite cui gli sia pervenuto, provvede tempestivamente a compilare il registro delle segnalazioni in cui devono essere riportati:

1. il numero identificativo progressivo che ne consenta l'identificazione univoca;
2. la data di ricezione;
3. il canale di ricezione utilizzato;
4. risultanze emerse e conclusioni.

Conclusi gli accertamenti necessari, il ricevente predispone una relazione da consegnare al CDA in cui viene formalizzato il contenuto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa, l'eventuale proposta di sanzione.

In caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, il ricevente informa di tale circostanza il CDA, il quale deve dare avvio al procedimento disciplinare nei confronti del segnalante. In quest'ultimo caso, oltre al CDA, il ricevente deve comunicare l'esito anche al soggetto segnalante, ciò al fine di permettergli di esercitare il proprio diritto di difesa.

4. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione, inerente alle segnalazioni interne ed esterne viene conservata per il tempo necessario allo svolgimento della procedura e comunque non oltre cinque anni. Tale termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Se la segnalazione è effettuata oralmente, il personale addetto, previo consenso del segnalante, può registrare su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure

mediante verbale. La documentazione viene conservata attuando misure tecniche organizzative adeguate ad impedirne la loro perdita, distruzione o danno accidentale

5. FORMAZIONE

L'azienda organizza periodicamente sessioni informative e formative al personale, volte a:

- dare un quadro delle normative cogenti in materia ivi comprese quelle in merito al trattamento dei dati del segnalante e di tutte le altre persone eventualmente coinvolte nel processo (segnalanti e facilitatori);
- illustrare la procedura aziendale in modo che le persone abbiano chiaro il canale da utilizzare;
- sensibilizzare sulla materia chiarendo le tutele e le garanzie di riservatezza in caso di segnalazioni.